

# Open data: aspetti giuridici

Trentino School of Management – Trento, 3-7 ottobre 2014

## Glossario

# Glossario

Termine	Definizione
<b>Dato pubblico</b>	CAD, art. 1, c. 1, lett. n): Il dato conoscibile da chiunque
<b>PSI (Public Sector Information)</b> – <b>informazione del settore pubblico</b>	Direttiva 2003/98/CE: Tutta l'informazione posseduta da un'amministrazione pubblica o da un organismo di diritto pubblico come prodotto di una sua attività istituzionale

# Glossario

Termine	Definizione
<p><b>Dati di tipo aperto</b></p>	<p>CAD, art. 68, c. 3, lett. B): I dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione</p>
<p><b>Formato di dati di tipo aperto</b></p>	<p>CAD, art. 68, c. 3, lett. a)): Un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi</p>

# Glossario

Termine	Definizione
<b>Titolare del dato</b>	D. Lgs. 36/2006, art. 2, c.1, lett. i): La pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato o che ne ha la disponibilità
<b>Disponibilità</b>	CAD, art. 1, c. 1, lett. o): Possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge
<b>Organismo di diritto pubblico</b>	D. Lgs. 36/2006, art. 2, c.1, lett. b): Gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. Sono escluse le imprese pubbliche, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 33

# Glossario

Termine	Definizione
<b>Riutilizzo</b>	<p>Direttiva 2003/98/CE, art. 2; D. Lgs. 36/2006, art. 2, c.1, lett. e) : L'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali</p>
<b>Fruibilità del dato</b>	<p>CAD, art. 1, c. 1, lett. f): La possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione CAD, art. 58, c. : Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato</p>
<b>Accesso agli atti e ai documenti amministrativi</b>	<p>Il diritto degli interessati a prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi. Ne sono titolari tutti i cittadini, società e associazioni, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l' accesso. (L. 241/1990; LP 23/1992)</p>

# Glossario

Termine	Definizione
<p><b>Licenza standard per il riutilizzo</b></p>	<p>D. Lgs. 36/2006, art. 2, c.1, lett. h) Il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico</p>
<p><b>Attribuzione</b></p>	<p>COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, Orientamenti sulle licenze standard raccomandate, i dataset e la tariffazione del riutilizzo dei documenti (2014/C 240/01): Le condizioni di attribuzione mirano a obbligare il riutilizzatore a citare la fonte del documento nel modo specificato dal licenziante (ente pubblico). Si raccomanda di prevedere, compatibilmente con il diritto applicabile, obblighi di minima imponendo tutt' al più: a) una frase che identifica la fonte del documento; b) un collegamento alle pertinenti informazioni sulla licenza (ove fattibile)</p>

# Glossario

Termine	Definizione
<b>Dato personale</b>	Art. 2, lett. a) Direttiva 95/46/CE: Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»)
<b>Non discriminazione</b>	Art. 10, c.1, Direttiva 20013/98/CE: Le condizioni poste per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo

# Glossario

<b>Termine</b>	<b>Definizione</b>
<b>Banca di dati</b>	Art. 2, Legge 633/1941 Raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo
<b>Costitutore di una banca di dati</b>	Art. 102-bis, Legge 633/1941 chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro
<b>Diritto sui generis</b>	Art. 102-bis, c. 6, Legge 633/1941 Il diritto del costitutore di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.